Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 22 marzo — Numero 68

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**

» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **15**

All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna e

Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921) di cui all'art. 1 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale, in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria.

Il numero 267 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 4 maggio 1920, n. 660, e 8 luglio 1920, n. 1039, che fissano i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per i raccolti 1920 e 1921;

Considerata l'opportunità di prelevare dai prezzi dei cereali del raccolto 1921 la quota di centesimi 50 al quintale dei cereali requisiti o comunque acquistati dallo Stato, per destinare il fondo per spese e concorsi a favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura e del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 660, requisiti o comunque acquistati dallo Stato, saranno detratti, all'atto del pagamento, centesimi cinquanta per ogni quintale.

L'ammontare delle quote, così prelevate, sarà destinato a spese e concorsi a favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria esistenti o da crearsi, governativi o consorziali autonomi, per l'incremento della produzione nazionale.

Con decreto Reale sarà determinato il riparto di detto fondo.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel bilancio del Ministero per l'agricoltura le somme prelevate a sensi dell'articolo precedente.

In acconto di tale fondo è autorizzato, nel bilancio di detto Ministero pel 1921-922, lo stanziamento di L. 1.500.000 in apposito capitolo della parte straordinaria, con la dizione: « Spese e concorsi a favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria esistenti o da crearsi, governativi o consorziali autonomi, per l'incremento della produzione agraria nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FACTA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1921, n. 245, che autorizza la spesa di L. 5.300.000 per riparazione di danni prodotti da alluvioni e frane ad opere stradali ed idrauliche.

Il numero 245 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1480;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle spese autorizzate col Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1480, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici sono autorizzate:

a) la spesa di L. 800,000 per provvedere alle opere di riparazione e ripristino di strade nazionali resesi necessarie in conseguenza di alluvioni, piene e frane, spesa che resta senz'altro stanziata al capitolo 179 del bilancio medesimo per l'esercizio 1920-921;

b) la spesa di L. 4.000.000 per provvedere alla esecuzione, nelle sole provincie di Udine, Belluno e Venezia a totale carico dello Stato, dei lavori indilazionabili necessari per ripristinare, in via provvisoria, nelle strade provinciali e comunali il transito interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920; e per concedere sussidi alle Provincie, Comuni e Consorzi di tutto il Regno per le remissioni e riparazioni definitive di opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle suddette alluvioni e piene; spesa che resta senz'altro stanziata per L. 2.000.000 al cap. 180-*bis* del bilancio medesimo per l'esercizio corrente e per altre L. 2.000.000 al corrispondente capitolo per l'esercizio 1921-922.

I sussidi potranno elevarsi per le Provincie fino alla misura del 50 0|0 della spesa, e per i Comuni e Consorzi fino a quella del 65 0|0.

Art. 2.

Le disposizioni dell'ultimo comma del precedente art. 1° sono estese ai sussidi da concedere alla provincia di Novara ed ai Comuni di quella Provincia per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val di Ossola e della Valsesia gravemente danneggiati dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia in comune di Morca, distrutto dalla piena del 17 e 18 giugno 1919.

È autorizzata a tal uopo la spesa di L. 500.000, che resta senz'altro stanziata al capitolo 180-*bis* del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1921, n. 259, che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 30 dicembre 1920, in parziale modifica di quelle 17 dicembre 1882 e 29 gennaio 1884, per la concessione della ferrovia Ponte Tresa-Luino.

Il numero 259 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 7 gennaio 1883 e 3 febbraio 1884, con cui vennero approvate e rese esecutorie, rispettivamente, le convenzioni 17 dicembre 1882 e 29 gen-

naio 1884 con la Banca per la Svizzera Italiana per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Luino a Fornasette prolungata poi fino a Ponte Tresa;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 25 novembre 1887, la Società navigazione ferrovie per il lago di Lugano fu riconosciuta concessionaria della menzionata ferrovia in sostituzione della Banca per la Svizzera italiana;

Che mediante compromesso 19 luglio 1918 la Società navigazione ferrovie per il lago di Lugano si obbligava a cedere la linea suddetta alla Società Varesina per imprese elettriche;

Che con istanza 3 settembre 1918 la Società Varesina chiedeva, fra l'altro, l'elettrificazione della linea in base ad una serie di compensi nella domanda stessa specificati;

Che con atto 6 giugno 1919, rogito Foscarini veniva confermata la cessione della linea alla Società Varesina;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretario di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 30 dicembre 1920 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società Varesina per imprese elettriche, per la parziale modifica delle convenzioni 17 dicembre 1882 e 29 gennaio 1884 relative alla concessione della ferrovia Ponte Tresa-Luino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1921, n. 258, che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 30 dicembre 1920 in parziale modifica di quella 17 dicembre 1882, per la concessione della ferrovia Menaggio-Porlezza.

Il numero 258 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1883, con cui venne approvata e resa esecutoria la convenzione 17 dicembre 1882 con la Banca per la Svizzera italiana per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Menaggio a Porlezza;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 25 novembre 1887 la Società navigazione ferrovie per il lago di Lugano fu riconosciuta concessionaria della menzionata ferrovia in sostituzione della Banca per la Svizzera italiana;

Che mediante compromesso 19 luglio 1918 per la Società navigazione ferrovie per il lago di Lugano si obbligava a cedere la linea suddetta ad una Società da promuoversi dalla Società Varesina per imprese elettriche;

Che con istanza 3 settembre 1918 la Società Varesina chiedeva l'elettrificazione della linea, in base ad una serie di compensi nella domanda stessa specificati;

Che con atto 6 giugno 1919, rogito Foscarini, la linea veniva ceduta alla Società prealpina di trasporti, anonima con sede in Varese, in conformità al compromesso 19 luglio 1918 su citato;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva stipulata il 30 dicembre 1920 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società prealpina di trasporti, per la parziale modifica della convenzione 17 dicembre 1882 relativa alla concessione della ferrovia Menaggio-Porlezza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1921, n. 268, che concede amnistia per i reati politici a danno dello Stato commessi dai cittadini dello Stato dei serbi, croati e sloveni pertinenti ai territori annessi in forza della legge 19 dicembre 1920, n. 1778.

Il numero 268 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per i reati politici a danno dello Stato o per quelli che a tali reati siano connessi, in qualunque legge, ordinanza o bando preveduti commessi anteriormente alla data del presente decreto, dai cittadini dello Stato dei serbi, croati e sloveni e dalle persone estranee alla milizia, pertinenti ai territori adriatici annessi con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e a quelli tuttora occupati dalle Regie truppe.

Art. 2.

In caso di dubbio sull'esistenza delle condizioni subiettive richieste dal precedente articolo per l'applicazione dell'amnistia la prova dovrà essere fornita dall'interessato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 284, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di L. 750.000 per l'esecuzione di opere pubbliche a favore della Somalia italiana.

Il numero 284 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 764, che modifica il disposto dell'art. 4, lett. *g)*, della legge predetta;

Vista la legge 18 giugno 1911, n. 543;

Visto il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Regio decreto 29 novembre 1914, n. 1490;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere un altro mutuo di L. 750.000 al Governo della Somalia Italiana a complemento del fabbisogno di lire 1.500.000 già previsto dall'art. 1 del R. decreto 29 novembre 1914, n. 1490, per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità ivi indicate.

La Cassa depositi e prestiti somministrerà la somma mutuata a richiesta del Ministero delle colonie in seguito ad analoga domanda motivata dal governatore.

Art. 2.

Sono applicabili al presente decreto le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato R. decreto 29 novembre 1914, n. 1490.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — MEDA.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1921, n. 265 che modifica l'art. 22 del regolamento del R. Istituto di belle arti in Roma, approvato con R. decreto 18 giugno 1908, n. 579.

Il numero 265 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 giugno 1908, n. 579, col quale fu approvato il regolamento organico dell'Istituto di belle arti di Roma;

Riconosciuta la convenienza di modificare il 1° comma dell'art. 22 di detto regolamento;

Visto il parere della sezione terza del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° comma dell'art. 22 del regolamento organico del R. Istituto di Belle arti di Roma è modificato nella forma seguente;

« Il presidente è nominato dal Re sulla designazione fattane dal Consiglio dell'Istituto. Egli è eletto fra i membri del Consiglio. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.